

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e "CICLOOFFICINATR220" di Crotona (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

"ASSOCIAZIONE CULTURALE CICLOOFFICINATR220" di Crotona (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona di svolgere l'attività a favore dei contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- che “CICLOOFFICINATR220”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotona giusta delega di cui all’atto in premessa e “ASS. CULRALECICLOFFICINATR220” nella persona del presidente o del Legale rappresentante Giuseppe Aiello nato a Crotona (KR) il 09/09/1985, residente a Crotona (KR) in Via P.zza Armando Lucifero, identificato con Carta d’Identità N. U1G873099N rilasciata dal Comune di Crotona,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

“Cicloofficina TR220” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 5 (cinque) soggetti in contemporanea.

“Cicloofficina TR220” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Prestazioni per la fruibilità del patrimonio culturale e pubblico;
- Prestazioni inerenti specifiche competenze e professionalità del soggetto;
- Prestazioni per l’organizzazione di eventi socioculturali.

Nello specifico le attività svolte dai soggetti ammessi alla messa alla prova saranno:

- Manutenzione e pulizia degli spazi e del giardino di competenza dell’associazione
- Manutenzione base, pulizia del parco bici e mezzi dell’associazione
- Compartecipazione negli eventi culturali/sportivi organizzati dall’associazione
- Attività di logistica, facchinaggio e consegne collegate all’associazione e le attività correlate
- Compartecipazione nei tour a scopo turistico e naturalistico in bici e a piedi organizzati dall’associazione
- Compartecipazione nella creazione e manutenzione di piste/ circuiti / tracciati per biciclette e pedoni

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

- Spazio TR220 - Via Bologna snc, Castello Carlo V - Via Risorgimento, Park’N Ride - Via Miscello da Ripe in Crotona (KR)

L'Associazione "Cicloofficina TR220" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Associazione "Cicloofficina TR220" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

Prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Associazione "Cicloofficina TR220" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Associazione "Cicloofficina Tr220" comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Giuseppe Aiello (PRESIDENTE), Francesco Turrà (SEGRETARIO)

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Associazione "Cicloofficina Tr220" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà L'Associazione "Cicloofficina Tr220" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione "Cicloofficina Tr220" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività L'Associazione "Cicloofficina Tr220", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 29/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE


CICLOFFICINA TR220
Impresa Sociale S.r.l.
Via Bologna, 144 - 88900 Crotona
P. iva 03783590791
tr220.impresasociale@pec.it

Il Presidente del Tribunale



Presidente del Tribunale Vicario
Dot. Massimo Forciniti





CICLOFFICINA TR220
Impressa Sociale S.r.l.
Via Bologna, n. 88900 Colons
P. IVA 03783200301
tr220.impressasociale@pec.it

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Crotone e il Comune di Cirò Marina (KR) 22/05/2023

TRIBUNALE DI CROTONE

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'art. 2 comma 3 del citato DM del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 183 del 20/12/2022 emessa dal Comune di Cirò Marina (KR) che approva la convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai fini della Messa alla Prova;
- che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Cirò Marina (KR), nella persona del Sindaco, Dott. Sergio Ferrari, nato a Cirò Marina il 23/11/1973, domiciliato per la carica in Piazza Kennedy – 88811 Cirò Marina (KR).

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova **per un massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea.**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
3. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
5. Prestazione di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di Pubblica Utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non

espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'ULEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alle prestazioni d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 22/05/2023

COMUNE DI CIRO' MARINA
IL SINDACO
Dott. Sergio Ferrari



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO
Dott. Massimo Forciniti



TRIBUNALE DI CROTONE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E N. 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che a norma dell'art. 54, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell'imputato e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;

che, in base all'art. 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della Legge 29.07.2010 N. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 bis dell'art.187 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai

sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1990, N. 309.


che l'art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune di Umbriatico, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

 il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta la delega di cui alla premessa

E

l'Ente locale Comune di Umbriatico, nella persona del Sindaco, Pietro Greco nato a Cariati (CS) il 28/07/1985, CF GRCPTR85L28B774K,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il Comune consente che un numero massimo contemporaneo di **6 (sei)** persone condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del Decreto Ministeriale citato in premessa, presso le sotto indicate strutture:

-Sede Comunale Contrada Perticaro Umbriatico (KR)

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia del cimitero, del verde pubblico, dell'archivio comunale e de parchi giochi

Art. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO


L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3 SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

Il Comune individua nel **Sindaco pro tempore Pietro Greco**, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

ART. 4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

 Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E'obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Crotone, 29/05/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Umbriatico
Pietro Greco



Il Presidente del Tribunale di Crotone
Dott. Massimo Forciniti

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



TRIBUNALE DI CROTONE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E N. 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che a norma dell'art. 54, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell'imputato e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;

che, in base all'art. 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della Legge 29.07.2010 N. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 bis dell'art.187 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai

sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1990, N. 309.

che l'art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune di Umbriatico, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta la delega di cui alla premessa

E

l'Ente locale Comune di Umbriatico, nella persona del Sindaco, Pietro Greco nato a Cariati (CS) il 28/07/1985, CF GRCPTR85L28B774K,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il Comune consente che un numero massimo contemporaneo di **6 (sei)** persone condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del Decreto Ministeriale citato in premessa, presso le sotto indicate strutture:

-Sede Comunale Contrada Perticaro Umbriatico (KR)

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia del cimitero, del verde pubblico, dell'archivio comunale e de parchi giochi

Art. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3 SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

Il Comune individua nel **Sindaco pro tempore Pietro Greco**, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

ART. 4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E'obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Crotone, 29/05/2023


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Umbriatico
Pietro Greco



Il Presidente del Tribunale di Crotone
Dott. Massimo Forciniti

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Crotone e il Comune di Umbriatico (KR) 29/05/2023

TRIBUNALE DI CROTONE

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'art. 2 comma 3 del citato DM del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°5 emessa del 07/03/2023 emessa dal Comune di Umbriatico (KR) che approva la convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai fini della Messa alla Prova;
- che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Umbriatico (KR), nella persona del Sindaco, Pietro Greco, nato a Cariati il 28/07/1985, domiciliato per la carica presso il Comune di Umbriatico in Piazza Giovanni Paolo II ,1;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova **per un massimo di 6 (sei) soggetti in contemporanea.**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
3. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
5. Prestazione di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di Pubblica Utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle

prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'ULEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segneranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alle prestazioni d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 29/05/2023

COMUNE DI UMBRIATICO

IL SINDACO

Pietro Greco



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CROTONE

Dott. Massimo Forciniti



Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “Consorzio di Cooperative Sociali Jobel” di Crotona (KR)


TRIBUNALE DI CROTONE

**“Consorzio di Cooperative sociali Jobel”, Via Don Ottorino Zanon snc, 88900
Crotona (KR), P.Iva 02823870791**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di



Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- Che il "Consorzio di Cooperative sociali Jobel", presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e "Consorzio Jobel soc.coop.soc". Nella persona del Legale rappresentante Santo Salvatore Vazzano, nato a Catania, il 1/7/66 residente a Crotone (KR) in Via Olanda 2, identificato con Carta d'Identità n°CA34000LC rilasciata dal Comune di Crotone (KR)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 20 soggetti in contemporanea**.

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Pulizia e cura del giardino di Pitagora**
- **Pulizia e cura del Museo di Pitagora**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- **Museo e Giardini di Pitagora, Via Giovanni Falcone n°9, 88900 Crotone (KR)**
- **Museo Archeologico di Capo Colonna e relativo giardino di Hera, via Hera Lacinia, 88900 (KR)**

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture del "Consorzio di cooperative sociali Jobel" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:



Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" comunicherà all' UEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente principale: Esposito Raffaele

Altro Referente: Turrà Francesco

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

Il "Consorzio di cooperative sociali Jobel" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività il "Consorzio di cooperative sociali Jobel", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 22/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE

CONSORZIO JOBEL
Via Giovanni Falcone n. 9
88900 CROTONE
P IVA 02823870791

Il Presidente del Tribunale Vicario



Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “APS MULTITRACCE” di Crotona (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

“APS MULTITRACCE” di Crotona (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- Visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- Vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona di svolgere l'attività a favore dei contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;



- Che “l’Aps Multitracce”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dr. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all’atto in premessa, e “Aps Multitracce” nella persona del PRESIDENTE ANDREA CORREGGIA nato a CATANZARO il 09/08/1979, residente a CROTONE (KR) in Via C. CREA N 10, identificato con Carta d’Identità n° CA 46586AL rilasciata dal Comune di CROTONE (KR),

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Associazione “APS MULTITRACCE” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea.**

L’Associazione APS MULTITRACCE specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Nell’ambito della convenzione stipulata con il comune di Crotone REG N 1311 del 04/10/2022 ” PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL CASTELLO CARLO V DI CROTONE ” per il servizio di vigilanza, custodia e presidio della Fortezza nel corso delle visite, e pulizia delle aree del castello;

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

- **Castello Carlo V Crotone (KR)**

L’Associazione “Aps Multitracce” informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell’Associazione “Aps Multitracce” le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Associazione "Aps Multitracce" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Associazione "Aps Multitracce" comunicherà all' UEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Andrea Correggia

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Associazione "Aps Multitracce" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà L'Associazione "Aps Multitracce" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso

delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione "Aps Multitracce" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Associazione "Aps Multitracce", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 22/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE


ASCOIAZIONE CULTURALE
"MULTITRACCE"
Sede Legale: Viale Gramsci, 30
88900 CROTONE
C.F. 91042170794

Il Presidente del Tribunale Vicario




il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e l'Associazione "NOI PER GLI ALTRI ODV" di Mesoraca (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

"NOI PER GLI ALTRI ODV" di Mesoraca (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- che "Noi per gli altri odv", presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dr. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e "Noi per gli altri odv" nella persona della Dott.ssa Maria Longo nata a Mesoraca (KR) il 27/11/1978, residente a Mesoraca (KR) in via S. Angelo, 19, identificato con Carta d'Identità n° CA34576GI rilasciata dal Comune di Mesoraca (KR),

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

"Noi per gli altri odv" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 10 (dieci) soggetti in contemporanea.**

"Noi per gli altri odv" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Preparazione e distribuzione di pacchi alimentari destinati a persone e famiglie in stato di bisogno;**
- **Smaltimento e distribuzione abiti usati;**
- **Espletamento di pulizie del locale adibito a sede dell'Associazione;**
- **Laboratori creativi a favore di soggetti diversamente abili;**
- **Accompagnamento soggetti diversamente abili durante eventi e progetti.**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

Località Turra, Mesoraca (KR)

"Noi per gli altri odv" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Associazione "Noi per gli altri odv" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall'Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

“Noi per gli altri odv” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

“Noi per gli altri odv” comunicherà all'UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Dott.ssa Maria Longo

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

“Noi per gli altri odv” consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà “Noi per gli altri odv” sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le

modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

“Noi per gli altri odv” potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'associazione “Noi per gli altri odv” di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 22/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE

Luigi Maricè
«Noi per gli altri» ONLUS
Associazione di Volontariato
Via Tirone, snc
88838 MESORACA (KR)
C.F.: 91052360798

Il Presidente del Tribunale Vicario



Massimo Forciniti
Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “PRO LOCO ETS CROTONE” di Crotona (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

E

“PRO LOCO ETS CROTONE” di Crotona (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso


- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di


Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- che "Pro loco ets" presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e "Pro loco ets" nella persona del Presidente Maria Grazia Grande nata a Crotone il 26/11/1969, residente a Crotone (KR) In Via Giovanni Paolo II 90, identificato con Carta d'Identità n°CA72409HG rilasciata dal Comune di Crotone (KR),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

 "Pro loco ets" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea**.

 "Pro loco ets" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Servizio di informazione ed accoglienza turistica;
- Scambi culturali;
- Promozione del territorio;
- Organizzazione di eventi socioculturali;
- Sportivi ed enogastronomici e pulizia e lavori di manutenzione.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:


- "Pro loco Crotone", Via Malo Sanità, 2 in Crotone (KR)

"Pro loco ets" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Associazione "Pro loco ets" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

 L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4


“Pro loco ets” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

“Pro loco ets” comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Maria Grazia Grande



I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

“Pro loco ets” consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà “Pro loco ets” sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

“Pro loco ets” potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività “Pro loco ets” di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 29/05/2323


Il Rappresentante dell'ENTE

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CROTONE

Via Molo Sanità 2 - 88900 CROTONE

Cod. Fisc. 91004110796

05107990796



Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale Vicario

Dot. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “Ass.ne Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V.” di Pagliarelle di Petilia Policastro (KR) via P.Togliatti n.4 88837 (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

“Associazione Rangers della Sila O.D.V.” di Petilia Policastro (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso


- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;


- Che L'Associazione "Rangers della Sila volontari di protezione civile e tutela Ambientale O.D.V.", presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dr. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione "Rangers della Sila O.D.V." nella persona del Presidente Sirianni Mario nato a Cotronei (KR) il 22/12/1957, residente a Petilia Policastro (KR) in Via Palmiro Togliatti n.4 , identificato con Carta d'Identità n°CA42657IJ rilasciata dal Comune di Petilia Policastro (KR) ,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 8 (otto) soggetti in contemporanea.**



L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **ASSISTENZA AD ANZIANI**
- **CORSI DI PRIMO SOCCORSO E UTILIZZO DEL DEFIBILLATORE CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE**
- **ATTIVITA' IN AMBULANZA**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:


- **Sede operativa sita in via Dante Alighieri n.88 Petilia Policastro (KR)**

L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V.". Informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2


I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." Le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.



L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3



L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4


L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.


Art. 5

L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." Comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Sirianni Mario



I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.



Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà l'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività L'Associazione "Rangers della Sila volontari di Protezione civile e tutela Ambientale O.D.V." di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 29/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE (


Ass. RANGERS della SILA E.T.S. O.D.V.
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
TUTELA AMBIENTALE - PAGGIARELLE KR
Via P. Togliatti, 4
88837 PETILIA POLICASTRO (KR)
Via P. IVA 03873200798
Cod. Fisc.: 91050760791

Il Presidente del Tribunale

Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e "TERRE JONICHE - LIBERA TERRA SOC.COOP.SOC." di Isola Capo Rizzuto (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

E

"TERRE JONICHE - LIBERA TERRA SOC.COOP.SOC." di Isola Capo Rizzuto (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- che La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra", presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e la Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" nella persona del Legale rappresentante Domenico Zizza nato a CROTONE il 18/07/1985, residente a CROTONE (KR) in Via DEGLI SVEVI, 4 identificato con Carta d'Identità n° AU2544773 rilasciata dal Comune di CROTONE

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra", consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 2 (due) soggetti in contemporanea.**

La cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **attività di supporto alla gestione ed esecuzione dei servizi svolti dalla cooperativa;**
- **attività di piccola manutenzione, giardinaggio e pulizie presso i beni gestiti dalla cooperativa.**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- **S.P.48/C.DA CARDINALE - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, LOC. CAPPELLIERI - CIRO' (KR)**

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture della Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotona e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: RAFFAELLA CONCI

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà la Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

La Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività presso la Cooperativa sociale "Terre joniche - libera terra", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del

processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 29/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE


TERRE JONICHE-LIBERA TERRA
Società Cooperativa Sociale
Strada Prov.le 48 - C.da Cardinale
98841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
C.F. IVA 03287400705

Il Presidente del Tribunale


Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forcinili


Crotone di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- Che il “WWF PROVINCIA DI CROTONE”, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dr. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e “WWF provincia di Crotone” nella persona del Paolo Asteriti nato a Crotone il 18/02/1975, residente a Crotone (KR) in Via Manzoni, n°9, identificato con Carta d'Identità n°CA64102FT rilasciata dal Comune di Crotone (KR)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il “WWF provincia di Crotone” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 3 (tre) soggetti in contemporanea.**

Il “WWF provincia di Crotone” specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Pulizia giardino e struttura**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- **Park and Ride Viale Regina Margherita, Crotone (KR)**

Il “WWF provincia di Crotone” informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture del “WWF PROVINCIA DI CROTONE” le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e "WWF PROVINCIA DI CROTONE" Di Crotona (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

E

"WWF PROVINCIA DI CROTONE" Di Crotona (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- Visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- Vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di



Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il "WWF provincia di Crotone" comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Paolo Asteriti

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

Il "WWF provincia di Crotone" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà il "WWF provincia di Crotone" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso

Adi *de*

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3


L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

Il "WWF provincia di Crotone" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

Il "WWF provincia di Crotona" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del "WWF provincia di Crotona", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotona, 22/05/2023

Il Rappresentante dell'ENTE

Paolo Asterib.

WWF
Provincia di Crotona
Via Mazzini 1
88900 CROTONA
C.F. 91034680784

Il Presidente del Tribunale Vicario

Massimo Forciniti

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” di Cirò (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” di Cirò (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;


- che “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all’atto in premessa, e “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” nella persona del Legale rappresentante Francesco Lombardo nato a Cirò (KR) il 17/04/1974, residente a Cirò (KR) in Via S. Leonardo, identificato con Carta d’Identità n° AV 4157012 rilasciata dal Comune di Cirò (KR),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 5 (cinque) soggetti in contemporanea.



“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Partecipazione al banco alimentare (carico e scarico degli alimenti, preparazione dei pacchi e distribuzione);
- Aiuto nella parte amministrativa dell’organizzazione;
- Accompagnamento di persone anziane e con disabilità presso strutture sanitarie;
- Pulizia e manutenzione della struttura;
- Consegne di medicinali.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

- Via San Leonardo Cirò (KR)
- Via Rocco Chinnici Cirò Marina (KR)

“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture "Arcobaleno Società Cooperativa Sociale" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.



L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.



Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5



“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” comunicherà all' UEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: ANTONELLA CINEFRA



I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le

modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

“Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.



Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 12/06/2023

Il Rappresentante dell'ENTE


ARCOBALENO
Società Cooperativa Sociale
Via San Leonardo, 50
88813 Crotona (KR)
CF/PI 03913540799 REA N° KR-221763

Il Presidente del Tribunale Vicario

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forcinii



ARCOBALENQ
Societat Cooperativa
S.L. - 08004 BARCELONA
C/ Aragó, 100 - 08004 BARCELONA
Tel: 93 480 11 11 - Fax: 93 480 11 12
www.arcoiridis.com

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “Banco delle opere di carità- Calabria” di Cirò Marina (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

“Banco delle opere di carità- Calabria” di Cirò Marina (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;



- Che “Banco delle opere di carità- Calabria” , presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all’atto in premessa, e “Banco delle opere di carità-Calabria” nella persona del Legale rappresentante, sig. Giovanni RIZZO nato a Crucoli (KR) il 13/05/1965, residente a Crucoli (KR) in Via Annunziata, Vico I, 10 identificato con Carta d’Identità n°CA44433EW rilasciata dal Comune di Crucoli,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

“Banco delle opere di carità- Calabria” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 8 (otto) soggetti in contemporanea.

“Banco delle opere di carità- Calabria” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Composizione e distribuzione di pacchi**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

“Banco delle opere di carità- Calabria”, in Via Madonna di mare, 55 in Cirò Marina (KR)

“Banco delle opere di carità-Calabria” Informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture “Banco delle opere di carità-Calabria” le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:


- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione

della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

“Banco delle opere di carità-Calabria” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

“Banco delle opere di carità-Calabria” comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Giovanni Rizzo

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

“Banco delle opere di carità-Calabria” consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà “Banco delle opere di carità-Calabria” comunicherà sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

“Banco delle opere di carità-Calabria” potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività "Banco delle opere di carità-Calabria", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9


La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.



Crotona, 12/06/2023

Il Rappresentante dell'ENTE

BANCO DELLE OPERE
DI CARITÀ CALABRIA
VIA VENEZIA N.34 88811
CIRO' MARINA (Kr) C.F.91046200795



Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forgniti
Il Presidente del Tribunale Vicario



TRIBUNALE DI CROTONE

CONVENZIONE


PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E N. 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che a norma dell'art. 54, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell'imputato e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;

che, in base all'art. 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

 che l'art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della Legge 29.07.2010 N. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 bis dell'art.187 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1990, N. 309.

che l'art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune di Crucoli, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta la delega di cui alla premessa

E

l'Ente locale Comune di Crucoli (KR), nella persona del Sindaco, Cataldo LIBRANDI, nato a Hagen in Germania (DE) il 06/01/1972, C.F. LBRCLD72A06Z112K

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1
ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

Il Comune consente che un numero massimo contemporaneo di 4 (quattro) persone condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del Decreto Ministeriale citato in premessa, presso le sotto indicate strutture:

Immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi biblioteche, museo, giardini, ville e parchi.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Manutenzione, gestione e cura del verde pubblico del Comune di Crucoli (KR)

Art. 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3
SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI


Il Comune individua in **Cataldo Librandi**, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.


ART. 4
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

 Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

 E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6
VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8
DURATA DELLA CONVENZIONE



La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Crotone, 12/06/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Crucoli
Dott. Cataldo LIBRANDI

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo FORCINITI

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti





Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di Crotone e il Comune di Crucoli (KR) DATA 12 Giugno 2023

TRIBUNALE DI CROTONE

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

- 
- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
 - che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
 - che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
 - che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
 - visto che l'art. 2 comma 3 del citato DM del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
 - vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;
 - vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 04 del 23/01/2023 emessa dal Comune di Crucoli (KR) che approva la convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai fini della Messa alla Prova;
 - che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
 - tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Crucoli (KR), nella persona del Sindaco, Cataldo LIBRANDI, nato a Hagen il 06/01/1972, domiciliato per la carica in Crucoli via Roma

si conviene e si stipula quanto segue


Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- 
1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
 2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
 3. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
 4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
 5. Prestazione di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
 6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di Pubblica Utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM

88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'ULEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alle prestazioni d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all' Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotona, 12/06/2023

COMUNE DI CRUCOLI
IL SINDACO

Dott. Cataldo LIBRANDI

The image shows the official seal of the Municipality of Crotona, which is circular and contains the text 'COMUNE DI CRUCOLI' and 'CROTONA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO
Dott. Massimo FORCINITI

il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti

The image shows the official seal of the Court of Vicars, which is circular and contains the text 'TRIBUNALE VICARIO' and 'CROTONA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e “KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” di Crotone (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

“KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” di Crotone (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Premesso

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- Visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore dei contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- Che “KAIROS, Società Cooperativa Sociale”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all’atto in premessa, e “KAIROS Società Cooperativa Sociale” nella persona del presidente/Legale rappresentante Luca GRECO nato a Crotone (KR) il 02/05/1978, residente a Crotone (KR) in Via Largo I Maggio, identificato con Carta d’Identità n°CA40490JD rilasciata dal Comune di Crotone,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



La Cooperativa “KAIROS Società Cooperativa Sociale” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 3 (tre) soggetti in contemporanea.

La “Cooperativa KAIROS Società Cooperativa Sociale” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Manutenzione spazi comuni struttura d’accoglienza**
- **Assistenza donne accolte in struttura d’accoglienza - Social Housing**
- **Attività ludiche con bambini**
- **Attività laboratoriali**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

- **Crotone (KR), Vico Pompei 30**

La Cooperativa “KAIROS Società Cooperativa Sociale” informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture della Cooperativa “KAIROS Società Cooperativa Sociale” le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" comunicherà all' UEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Caterina Carvello

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività La Cooperativa "KAIROS Società Cooperativa Sociale" di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.



Crotona, 12/06/2023

Il Rappresentante dell'ENTE

KAIROS soc. coop. sociale onlus
Vico Pompei, 30 - 88900 Crotona (KR)
C.F. 03028680795

Il Presidente del Tribunale Vicario

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e "ONE COOPERATIVA ONLUS" di Crotone (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

"ONE COOPERATIVA ONLUS" di Crotone (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;



- che “One cooperativa onlus”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all’atto in premessa, e “One Cooperative ONLUS” nella persona del Presidente o del Legale rappresentante Rosa Lidia RUSSO nata a Crotona (KR) il 08/06/1974, residente a Crotona (KR) in Via delle Margherite n° 4, identificato con Carta d’Identità n° AV9450890 rilasciata dal Comune di Crotona,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

“One cooperativa onlus” consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 1 (uno) soggetto in contemporanea.**

“One cooperativa onlus” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Attività laboratoriali in favore di minori volte a contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico;
- Uscite didattiche per la conoscenza del territorio;
- Sostegno alle attività extra alberghiera che la cooperativa attua attraverso la gestione dell’ostello Casa di Chiara (Piccole Attività di segreteria, manutenzione all’interno dell’ostello, etc.).

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono:

- Sede “cooperativa One” sita in Piazza Santa Veneranda n°6 a Crotona (KR)

“One cooperativa onlus” informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.



Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture “One cooperativa onlus” le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

 L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.  L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

“One cooperativa onlus” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.


Art. 5

“One cooperativa onlus” comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Lidia Russo e Rosaria Ingegno

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

 Segneranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

 “One cooperativa onlus” consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà “One cooperativa onlus” sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso

delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

“One cooperativa onlus” potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività “One cooperativa onlus”, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 12/06/2023

Il Rappresentante dell'ENTE



Il Presidente del Tribunale Vicario



Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e Associazione "Parco Giorgio La Pira" di Crotona (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

Associazione "Parco Giorgio la Pira" di Crotona (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso


- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona di svolgere l'attività a favore dei contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- Che l'Associazione "Parco Giorgio La Pira", presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione "Parco Giorgio La Pira" nella persona del Presidente o del Legale rappresentante, Sig. Antonio Papa, nato a Crotona (KR) il 13/06/68, residente a Crotona (KR) in Via G. Di Vittorio, 5, identificato con Carta d'Identità n°CA15032CD rilasciata dal Comune di Crotona (KR),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 2 (due) soggetti in contemporanea.

 "Associazione parco Giorgio la Pira" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Pulizia e manutenzione della sede;
- Attività di giardinaggio.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- Via Parco Giorgio La Pira

L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2


I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture "Associazione parco Giorgio la Pira" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3



L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di

Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.


Art. 5

L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Antonio Papa

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.



L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà l'Associazione "Parco Giorgio la Pira" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso

delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione "Parco Giorgio la Pira" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività l'Associazione "Parco Giorgio la Pira", di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.



Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotona, 12/06/2023

ASSOCIAZIONE PARCO
"GIORGIO LA PIRA"
Il Rappresentante LEGALE
Piazzale S. Maria della Misericordia, 1
08900 CROTONE
C.F. e P. IVA 91013150791



Il Presidente del Tribunale Vicario
Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e L'ASSOCIAZIONE "PICCOLA ITALIA" di Savelli (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

ASSOCIAZIONE "PICCOLA ITALIA" di Savelli (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 Settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l'attività a favore i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;

- che l'Associazione "Piccola Italia" presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione "Piccola Italia" nella persona del Legale rappresentante Vincenzo ANANIA nato a Savelli (KR) il 10/10/1951 residente a Savelli (KR) in Via Sila n33, identificato con Carta d'Identità n°AV84868489 rilasciata dal Comune di Savelli (KR),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione "Piccola Italia" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea.

L'Associazione "Piccola Italia" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Manutenzione sede, giardino e dei mezzi in possesso dell'Associazione e pulizia dei parchi giochi;
- Supporto alla popolazione anziana (acquisto medicinali e generi di prima necessità, disbrigo pratiche e trasporto e consegna della legna);
- Servizi di protezione civile durante il periodo invernale (sgombero neve e pulizia dell'entrata della Guardia Medica, Farmacia e Ufficio Postale);
- Supporto all'ufficio "Informa Giovani";
- Nel periodo estivo aiuto durante le attivazioni di Protezione Civile in caso di incendio e supporto al servizio del ponte radio dell'Associazione;
- Collaborazione per tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione durante l'anno.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- Associazione "Piccola Italia" Via Roma 88825 Savelli (KR)

L'Associazione "Piccola Italia" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Associazione "Piccola Italia" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.



Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4



L'Associazione "Piccola Italia" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Associazione "Piccola Italia" comunicherà all' UEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Vincenzo Anania e componenti del Consiglio di Amministrazione

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Associazione "Piccola Italia" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà L'Associazione "Piccola Italia" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le

modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione "Piccola Italia" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività l'Associazione "Piccola Italia, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Fssa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.



Crotone, 12/06/2023

Il Rappresentante dell'ENTE



Il Presidente del Tribunale Vicario

il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forgniti



Schema Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale di CROTONE e L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VIVERE INSIEME" di Rocca di Neto (KR)

TRIBUNALE DI CROTONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VIVERE INSIEME" di Rocca di Neto (KR)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso


- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 09 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le Convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'articolo 2 comma 3 del citato D.M. del 08.06.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, ed i Tribunali;



- vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotona del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;
- che l'Associazione di volontariato "Vivere insieme", presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, essendo Ente firmatario della presente Convenzione, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo FORCINITI, Presidente del Tribunale di Crotona, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione di volontariato "Vivere insieme" nella persona del Legale rappresentante Ascoli Teresa nata a Crotona (KR) il 18/05/1954, residente a Rocca di Neto (KR) in Via Corso Umberto I, identificato con Carta d'Identità n°CA54913JE rilasciata dal Comune di Rocca di Neto (KR),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

 L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un **massimo di 3 (tre) soggetti in contemporanea.**

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- **Manutenzione e cura degli spazi interni ed esterni;**
- **Intrattenimento e animazione degli ospiti.**

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- **Via Contrada Cupone N61 Rocca di Neto (KR)**

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" le suddette attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Crotone e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall' Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il Programma di Trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla Sospensione del Processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" comunicherà all' UEPE di Crotona il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Referente: Ascoli Teresa

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informerà L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione di volontariato "Vivere insieme" potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività "L'Associazione di volontariato vivere insieme" di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di Sospensione del Processo con Messa alla Prova. Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco delle Associazioni convenzionate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

Crotone, 12/06/2023


Il Rappresentante dell'ENTE

Arcoli Teresa

Associazione di Volontariato
"VIVERE INSIEME"
3° TRAV. S. PERTINI, 61
88821 ROCCA DI NETO (KR)
Cod. Fisc. 91020940796

Il Presidente del Tribunale Vicario

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Massimo Forciniti



Massimo Forciniti